

**Allegato "A" al numero di raccolta 26149
Fondazione "I TEATRI"
STATUTO**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. La fondazione I Teatri è riconosciuta nelle forme di legge e, in particolare, ai sensi del D.P.R. 361/2000, a far tempo dal 30 settembre 2002.

1.2. La fondazione ha sede in Reggio Emilia, Piazza Martiri del 7 Luglio n. 7.

1.3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, del suo marchio - logotipo, delle denominazioni storiche dei teatri di pertinenza, dell'immagine storico culturale dei teatri della città di Reggio Emilia, di tutte le denominazioni di tutte le manifestazioni organizzate; può disporne, anche cedendone l'uso, per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa, nell'ambito di operazioni commerciali complesse.

ART. 2 - SCOPO

2.1. La fondazione - che non ha scopo di lucro - persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità locale.

2.2. La fondazione ha finalità di promozione, produzione e diffusione della cultura, dell'arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali (di parola, di musica, di danza, ecc.) e della cultura ambientale, nonché di conservazione e valorizzazione dei beni culturali ad essa assegnati, o comunque da essa ricevuti.

La fondazione persegue, altresì, finalità di sostegno alle attività di formazione superiore e di ricerca, di organizzazione di mostre, eventi ed iniziative culturali, di sviluppo della domanda culturale e della coesione sociale, di agevolazione della produzione culturale innovativa, di diffusione della cultura della sostenibilità ambientale, di incremento del turismo culturale.

La fondazione ha anche l'obiettivo di supportare lo sviluppo delle attività teatrali e di spettacolo promosse dai Comuni della provincia di Reggio Emilia.

2.3. La fondazione definisce le strategie operative necessarie per il raggiungimento di tali finalità, mediante la gestione dei beni e delle risorse ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, delle strutture, degli istituti e dei servizi ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

ART. 3 - ATTIVITA'

3.1. La fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione ed efficienza, nel rispetto del vincolo del bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme di riferimento, anche con riguardo alla trasparenza ed efficienza della gestione amministrativa.

3.2. La fondazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elen-

cazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- a) gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività, trasferiti, concessi, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei fondatori o da terzi, o di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- b) gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati;
- c) ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli (lirica, balletto, prosa, concerti, musical, operette, ecc.) e di tutte le altre espressioni artistiche, di eventi, mostre e iniziative culturali;
- d) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza;
- e) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche le attività di tipo editoriale;
- f) organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo turistico;
- g) agevolazione e razionalizzazione dell'offerta teatrale e di spettacolo promossa dai Comuni della provincia di Reggio Emilia;
- h) erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze;
- i) sviluppo di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico;
- j) attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati;
- k) sviluppo di ogni forma di collaborazione con enti e istituzioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, atti al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) operazioni commerciali o finanziarie, mobiliari o immobiliari, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- m) assunzione, in osservanza delle norme statutarie dei fondatori originari istituzionali, di interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette, o acquisizione di quote di azioni o di obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della fondazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie;
- n) partecipazione, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.) e istituti la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statuari, concorrendo anche alla loro costituzione;
- o) partecipazione, o concorso, alla costituzione di società di capitali o consorzi che svolgano in via strumentale e/o accessoria attività dirette al perseguimento degli scopi statuari;
- p) stipula di ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti priva-

ti, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;

q) stipula di accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;

r) assunzione di prestiti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico (i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello stato patrimoniale);

s) svolgimento di ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

3.3. La fondazione, che opera anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO II - FONDATORI

ART. 4 - FONDATORI

4.1. Sono fondatori originari istituzionali:

- il Comune di Reggio Emilia.

- la Provincia di Reggio Emilia.

I fondatori originari istituzionali sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, proposto dal consiglio di amministrazione in sede di conto preventivo ed approvato dall'Assemblea.

4.2. Sono fondatori ordinari i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche, giuridiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che si impegnano a sostenere la Fondazione per almeno un triennio, con un contributo, la cui entità minima è proposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto preventivo ed approvata dall'Assemblea.

Il contributo potrà essere corrisposto in qualsiasi forma, anche a destinazione vincolata.

Lo status di fondatore ordinario è in ogni caso acquisito e mantenuto solo a seguito dell'effettivo versamento del contributo da corrispondere.

I fondatori ordinari hanno il diritto di recedere dal rapporto di partecipazione, mediante preavviso scritto, con effetto a partire dalla fine del secondo esercizio successivo a quello di invio della richiesta di recesso, e sono comunque tenuti a corrispondere per intero i contributi annuali anche per il detto biennio, nel limite del contributo annuale stabilito per l'esercizio nel quale si è inviata la richiesta di recesso.

A cura del Consiglio di Amministrazione, e sotto la sua responsabilità, viene tenuto l'Albo dei fondatori, nonché un libro dei verbali per le delibere dell'Assemblea.

Coloro che concorrono o hanno concorso alla fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

ART. 5 - ORGANI

5.1. Sono organi della fondazione:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Collegio dei revisori
- d) l'Assemblea
- e) il Comitato di indirizzo

5.2. I componenti degli organi della fondazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

5.3. La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia da parte dei componenti deve essere svolta, in via preventiva, dai soggetti cui spetta la nomina.

5.4. I componenti gli organi della fondazione di cui all'art. 5.1., lettere b), c) ed e), decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile e, per i componenti del Collegio dei Revisori, in una delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile;
- c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione

5.5. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato.

Essa può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6. Ai componenti degli organi della fondazione di cui all'articolo 5.1. lettere b), c) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile.

ART. 6 - PRESIDENTE

6.1. Il Presidente della fondazione è il Sindaco del Comune di Reggio Emilia o persona da lui nominata.

Se il presidente è il Sindaco resta in carica per la durata del mandato politico, se il presidente è persona da lui nominata resta in carica per la durata del consiglio di amministrazione che presiede.

6.2. Il Presidente, a cui non può essere conferita alcuna delega gestionale diretta, ha la rappresentanza esclusivamente istituzionale della Fondazione, salvo diversa disposizione da parte del consiglio di amministrazione da adottarsi con apposita delibera.

Il presidente presiede il consiglio di amministrazione, l'assemblea e il comitato di indirizzo, che convoca fissandone l'ordine del giorno.

Il presidente cura l'osservanza dello statuto e verifica l'esecuzione degli atti deliberati.

Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della fondazione.

Sono competenze del presidente i rapporti con tutti i fondatori.

6.3. In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzio-

ni sono esercitate dal vice presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del presidente.

La firma del vice presidente basta a far presumere l'assenza o impedimento del presidente.

In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano del consiglio di amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Art. 7 - CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - DURATA

7.1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque persone, compreso il Sindaco di Reggio Emilia, o persona da lui nominata, che ne è anche il presidente.

Gli altri componenti sono nominati come segue:

- " uno dal Sindaco della Città di Reggio Emilia
- " uno dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia
- " due dall'assemblea dei fondatori

Qualora, per qualsiasi ragione, i primi due titolari del diritto di nomina non esercitino il loro diritto entro i tempi previsti dallo statuto, l'assemblea provvederà in via sostitutiva.

7.2. Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri.

Essi rispondono solo nei confronti del consiglio di amministrazione dell'esercizio delle proprie funzioni, non rappresentando i soggetti pubblici o privati che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della fondazione; la disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicazione dell'attività della fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

7.3. Per essere eletti componenti del consiglio di amministrazione è necessario che i candidati posseggano:

- a) i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) i requisiti di professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della fondazione;
- c) assenza delle cause di decadenza previste dall'articolo 5.4.

7.4. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente nel caso in cui sia il Sindaco di Reggio Emilia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I tre anni decorrono dalla prima seduta del consiglio.

A ciascuna scadenza del consiglio di amministrazione tutti i consiglieri contestualmente decadono dalle proprie funzioni, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi membri.

7.5. Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del consiglio di amministrazione, il presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del pote-

re di nomina del componente venuto meno.

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del consiglio di amministrazione del quale entra a fare parte.

7.6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano in carica tre dei suoi componenti, compreso il presidente.

7.7. Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal consiglio stesso.

7.8. I fondatori originari istituzionali e l'assemblea nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima.

Art. 8 - CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE - COMPITI E POTERI

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al direttore generale e/o dei poteri che per legge o per statuto risultino attribuiti ad altro organo.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio d'amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;
- b) approva la proposta di conto preventivo e delle relative quote annuali, e del bilancio d'esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- c) nomina, fra i membri del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea, e su proposta del presidente, il vice presidente, con la maggioranza qualificata dei 4/5;
- d) nomina e revoca, su proposta del presidente, il direttore generale e ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 4/5;
- e) nomina e revoca, su proposta del presidente, il direttore artistico, scelto tra persone dotate di nomina, specifica e comprovata fama ed esperienza, e ne determina la durata in carica e l'emolumento con la maggioranza qualificata dei 4/5;
- f) predispone le modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- g) approva, su proposta del direttore generale, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio e tenendo conto delle indicazioni del comitato di indirizzo, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi futuri ai quali si estende il programma di attività;
- h) delibera le tariffe annuali relative agli ingressi degli spettacoli e agli abbonamenti;
- i) delibera le tariffe annuali relative ai canoni e agli oneri da applicarsi per le concessioni d'uso;
- j) può delegare ad uno dei suoi componenti, con l'eccezione del

sindaco-presidente, poteri gestionali e/o particolari poteri, anche in materia di contenzioso, determinando i limiti della delega;

k) attribuisce la rappresentanza legale della Fondazione ad un proprio componente, ad eccezione del sindaco-presidente; in assenza di diversa delibera la rappresentanza legale spetta al vice-presidente;

l) approva le partecipazioni previste ed indicate nel precedente articolo 3.2;

m) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

n) emana gli eventuali regolamenti che si rendessero necessari per la gestione patrimoniale e organizzativa;

o) disciplina le relazioni sindacali, su proposta del direttore generale, in applicazione e nel rispetto dei contratti collettivi di categoria;

p) ha ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo;

q) delibera lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio;

r) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;

s) approva i rendiconti e i consuntivi richiesti dagli enti e dalle istituzioni che erogano le somme in favore della fondazione.

ART. 9 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

9.1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente presso la sede della fondazione ovvero altrove, purché in Italia, e si riunisce almeno tre volte all'anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno i 2/5 dei propri componenti.

9.2. La convocazione del Consiglio d'amministrazione è fatta dal presidente con avviso spedito a mezzo posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato alla fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del consiglio di amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

9.3. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, con l'eccezione di quella in cui il consiglio di amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8. lett. d).

9.4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche il direttore artistico, dirigenti e dipendenti della fondazione, ovvero esperti esterni, rappresentanti di enti e istituzioni, qualora il presidente ne ritenga opportuna la partecipazio-

ne.

9.5. Per la validità delle riunioni del consiglio d'amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

9.6. Il consiglio d'amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ove non espressamente prevista una diversa maggioranza, salvo che per le nomine di cui ai punti c), d), e) dell'articolo 8, per le quali occorre il voto favorevole dei 4/5 dei membri.

In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Le votazioni hanno luogo in forma palese.

I componenti il consiglio d'amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della fondazione devono astenersi dal partecipare alla riunione del consiglio di amministrazione che tratta argomenti attinenti il conflitto di interessi.

Delle adunanze del consiglio d'amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

Art. 10 DIRETTORE GENERALE

10.1. Il direttore generale è nominato dal consiglio d'amministrazione. Qualora ricorressero gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può revocare il direttore generale, con la medesima maggioranza.

10.2. Il direttore generale deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione culturale e della gestione di enti consimili.

10.3. I compiti del direttore generale, cui spetta la responsabilità della gestione della fondazione, sono:

- a) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della fondazione;
- b) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione
- c) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con il vincolo di bilancio, le attività tecnico-amministrative, economico-finanziarie, artistiche e culturali della fondazione e le attività connesse o strumentali;
- d) dirigere e coordinare l'organizzazione generale della fondazione;
- e) predisporre, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività da sottoporre agli organi della fondazione;
- f) predisporre i conti preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché il bilancio d'esercizio, corredati da apposite relazioni, da sottoporre agli organi della fondazione;
- g) tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione del consiglio d'amministrazione;
- i) dirigere il personale della fondazione;
- j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal presidente;
- k) verificare periodicamente che le attività della fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;

- l) partecipare alle riunioni del consiglio d'amministrazione, con i limiti previsti dallo statuto;
- m) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari;
- n) esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal presidente e dal consiglio d'amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

10.4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore generale, lo sostituisce il dirigente amministrativo più anziano della fondazione.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

11.1. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori legali.

11.2. Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal sindaco di Reggio Emilia.

Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia.

Un membro effettivo, che svolge anche la funzione di presidente del collegio, è nominato dall'assemblea.

11.3. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro effettivo, subentra il più anziano tra i membri supplenti; in caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del presidente del collegio dei revisori, svolge le funzioni di presidente il membro effettivo - compreso il supplente eventualmente subentrato - più anziano, sino alla nomina del nuovo presidente da parte dell'assemblea.

11.4. Il collegio dei revisori:

- a) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul suo corretto funzionamento;
- b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della struttura, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando le verifiche di cassa;
- c) informa il consiglio d'amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati;
- d) redige le proprie relazioni annuali al conto preventivo e al bilancio d'esercizio.

I membri del Collegio dei Revisori possono, qualora lo ritengano opportuno, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere conto agli amministratori della fondazione dell'andamento delle operazioni e delle attività della stessa.

11.5. Le riunioni del collegio dei revisori possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

I verbali del collegio dei revisori sono riportati in apposito libro tenuto

dal collegio stesso.

I membri del collegio dei revisori partecipano ai lavori dell'assemblea, per i profili di loro competenza, e partecipano alle riunioni del consiglio d'amministrazione.

11.6. Ai componenti del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dall'assemblea, tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione e delle norme di legge vigenti.

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1. L'assemblea si compone dei fondatori originari istituzionali e dei fondatori ordinari.

12.2 L'assemblea si raduna almeno due volte l'anno.

12.3. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del consiglio d'amministrazione di competenza dell'assemblea;
- b) nomina e revoca i membri del comitato di Indirizzo di competenza dell'assemblea
- c) nomina il membro effettivo del collegio dei revisori che funge da presidente del collegio;
- d) approva il conto preventivo e il bilancio d'esercizio;
- e) stabilisce l'ammontare dei contributi annuali di tutti i fondatori;
- f) stabilisce l'ammontare del conferimento al fondo di dotazione dovuto dai fondatori e dai fondatori ordinari;
- g) attribuisce la qualità di fondatore ordinario a terzi in conformità al disposto di cui al presente statuto;
- h) approva le modifiche allo statuto;
- i) disciplina l'esercizio del voto e il procedimento di revoca per le nomine di sua competenza;
- j) esprime pareri su ogni argomento sottoposto dal consiglio d'amministrazione;
- k) stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi del presidente della fondazione e dei membri del consiglio d'amministrazione;
- l) stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge, gli eventuali compensi dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti;
- m) propone al consiglio d'amministrazione di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, indicandone i motivi;
- n) determina la decadenza dei fondatori.

12.4. L'assemblea è convocata dal presidente della fondazione, che la presiede.

L'assemblea è convocata con avviso spedito a mezzo posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo che sia stato espressamente comunicato alla fondazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In casi di urgenza la convocazione può avvenire con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data della riunione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

12.5. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

L'assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei revisori.

In tale caso, ciascuno dei fondatori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6. Tutti i fondatori sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purchè il designato non sia amministratore, revisore ovvero dipendente della fondazione.

I membri del consiglio di amministrazione possono partecipare all'Assemblea, con esclusione delle sedute nelle quali si nominino il consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

12.7. I fondatori originari istituzionali non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art.12.3. lett.a), lett. b) e lett. c) salvo nel caso di nomina in via sostitutiva per inerzia degli aventi diritto.

12.8. Il diritto di voto spetta ai fondatori originari istituzionali in ragione di quattro voti per il Comune di Reggio Emilia e di due voti per la Provincia di Reggio Emilia, indipendentemente dal rispettivo apporto al patrimonio della fondazione.

Qualora uno dei due fondatori originari istituzionali non esercitasse il proprio diritto di voto, esso passerà automaticamente all'altro fondatore originario istituzionale, che lo eserciterà con il medesimo numero di voti spettante al fondatore originario istituzionale che non abbia esercitato il proprio diritto.

Il diritto di voto spetta ai fondatori ordinari in ragione di quattro voti in toto, espressi sulla base dei contributi versati nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui il voto è effettuato.

Ai fini della salvaguardia della pluralità dei fondatori, e degli scopi della Fondazione, è fatto espresso divieto di nomina, da parte di un unico fondatore ordinario, di tutti i soggetti di nomina assembleare.

12.9. L'assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

L'assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'ente, non abbiano la qualità di fondatori.

12.10. L'assemblea, su proposta del consiglio d'amministrazione o su invito del presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti di altra natura giuridica sen-

za scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della fondazione.

12.11. L'assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 12.3. lett. a), b), c), d), e), f), g) ed h).

12.12. Le deliberazioni di cui all'art. 12.3. lettere d e, f, k, l, sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti i pareri in merito alle modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del presidente dell'assemblea.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti come sopra attribuiti ai singoli fondatori.

Le operazioni di voto sono coordinate dal presidente, assistito dal segretario, che provvede alla redazione del relativo verbale.

ART. 13 - COMITATO D' INDIRIZZO

13.1. Il comitato di indirizzo è composto da 10 membri, di cui 4 nominati dal Sindaco di Reggio Emilia, 2 nominati dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia, 4 eletti dall'assemblea, tra persone scelte per competenze nel campo dell'attività e della gestione di enti e istituzioni culturali, sociali ed economiche.

13.2. Il presidente della fondazione presiede il comitato di indirizzo e lo convoca due volte all'anno.

13.3. Il comitato di indirizzo ha il compito di fornire al consiglio d'amministrazione indirizzi per la formazione delle strategie nel campo dello spettacolo dal vivo.

13.4. I componenti del comitato di indirizzo, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I tre anni decorrono dalla prima seduta del comitato.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del comitato, il presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno.

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del comitato del quale entra a fare parte.

La carica di membro del comitato di indirizzo è onorifica.

ART. 14 - REGOLAMENTI INTERNI

14.1. Resta inteso che per disciplinare l'organizzazione e definire le strutture operative e tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, anche in ordine al patrimonio e gestione dello stesso, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni.

I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 15 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

15.1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- a) beni conferiti alla fondazione;
- b) fondo di dotazione e successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- c) eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- d) apporti eseguiti da tutti i fondatori;
- e) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, enti territoriali, altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) eventuali avanzi di gestione, salvo la copertura di perdite, con delibera del consiglio di amministrazione;
- g) fondi di riserva comunque costituiti.

Del patrimonio della fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;
- i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;
- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
- il diritto di utilizzare - senza corrispettivi - i teatri ed i locali necessari allo svolgimento delle attività;
- l'eventuale eccedenza di gestione.

Il patrimonio della fondazione è indivisibile tra fondatori originari istituzionali e fondatori ordinari;

in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

15.2. In ogni caso gli avanzi di gestione devono essere integralmente destinati agli scopi istituzionali, esclusa ogni distribuzione di utili o altre attività patrimoniali ai fondatori ovvero ai terzi.

15.3. Le entrate della fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- dai contributi versati dai fondatori;
- dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della fondazione;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla fondazione.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della fondazione.

ART. 16 CRITERI DI GESTIONE E BILANCIO

16.1. La fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo del bilancio.

16.2. La tenuta delle scritture contabili, la redazione e pubblicità del bilancio, sono regolate dallo statuto o - in mancanza - dalla legge.

16.3. L'assemblea approva il conto preventivo e i contributi minimi annuali prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento ed il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

16.4. Qualora particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del consiglio d'amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario lo richiedano, il termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea, potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

16.5. L'ordinamento contabile generale della fondazione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e da eventuali regolamenti.

16.6 L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

16.7 Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di conto preventivo e dei contributi minimi ivi previsti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

16.8 Il bilancio di esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa ed eventualmente dal rendiconto finanziario, se richiesto dalla legge, e deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

16.9 Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile

ART. 17 - PERSONALE DIPENDENTE

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti aziendali stipulati tra la fondazione e i rappresentanti dei lavoratori.

ART. 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione il patrimonio residuo, al netto delle spese, è devoluto ad altri enti non lucrativi che operano, con finalità analoghe, nel campo dello spettacolo dal vivo e dell'educazione musicale, individuati dal consiglio d'amministrazione o, in difetto, dal Comune di Reggio Emilia.

Qualora, per qualsiasi ragione, la fondazione dovesse cessare la sua attività, le eventuali collezioni ed allestimenti saranno devoluti, salva l'approvazione del consiglio di amministrazione, al Comune di Reggio Emilia che provvederà a garantire la conservazione e l'incremento per fini culturali e di pubblica esposizione delle stesse.

ART. 19 - FUSIONI

19.1. La fondazione può deliberare la propria fusione con altre fonda-

zioni ed enti culturali e/o di spettacolo, con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti ai fondatori nell'assemblea.

19.2. La delibera di fusione costituisce modifica statutaria.

Art. 20 DISPOSIZIONI RESIDUALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

Firmato:

Gianpiero Grotti

Maria Carmen Costabile Notaio
segue sigillo

